



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Prot. n. 3428 del 18.05.2026

ORDINANZA SINDACALE N. 4/2026

OGGETTO: Disciplina ordinaria delle modalità e dei tempi di accensione di sterpaglie e residui vegetali nel territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e in particolare:

- l'art. 50, comma 7, il quale prevede che il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, coordina e riorganizza gli orari e le modalità di espletamento dei servizi al fine di armonizzarli con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l'art. 54, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, comprese quelle relative alla polizia locale urbana e rurale;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e, in particolare, l'art. 57, secondo cui senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono accendersi fuochi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare l'art. 19, in materia di competenze comunali in tema di polizia locale urbana e rurale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) e, in particolare, l'art. 182, comma 6-bis, il quale stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti, e che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata, disponendo altresì che i comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana;

VISTO l'art. 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che le disposizioni sanzionatorie in materia di combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 182, comma 6-bis;

CONSIDERATO che l'abbruciamento incontrollato di sterpaglie e residui vegetali nel territorio comunale può costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per la salute pubblica, con particolare riferimento al rischio di propagazione di incendi, alla produzione di emissioni nocive e al peggioramento della qualità dell'aria;



Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

CONSIDERATO che è necessario disciplinare in via ordinaria le modalità e i tempi di accensione di sterpaglie e residui vegetali, al fine di garantire la sicurezza della comunità locale, la tutela ambientale e il rispetto delle condizioni climatiche del territorio comunale;

RITENUTO opportuno limitare l'accensione di sterpaglie e residui vegetali a giorni e orari determinati, durante i quali le condizioni atmosferiche sono generalmente più favorevoli e i rischi per la sicurezza risultano maggiormente controllabili, nonché individuare una fascia oraria mattutina che consenta un'adeguata sorveglianza delle operazioni di combustione e minimizzi i rischi connessi alla propagazione delle fiamme e alla formazione di polveri sottili;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce esercizio di poteri ordinari in materia di polizia locale e tutela della sicurezza pubblica e non si configura come ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, attesa l'assenza di situazioni eccezionali o emergenziali;

RICHIAMATI i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in materia di competenze dei sindaci nella disciplina dell'abbruciamento di residui vegetali nell'ambito delle funzioni di polizia locale;

ORDINA

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- la presente ordinanza disciplina le modalità e i tempi di accensione di sterpaglie, residui vegetali e materiali derivanti dalla pulizia di terreni, aree verdi, fondi agricoli e forestali nel territorio del Comune di Conca dei Marini;
- restano ferme le norme di cui all'art. 182, comma 6-bis, del D. Lgs. 152/2006, in materia di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali agricoli e forestali effettuati nel luogo di produzione in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, che costituiscono normali pratiche agricole consentite;
- la presente ordinanza non si applica agli interventi di prevenzione degli incendi boschivi disposti dalle competenti autorità nell'ambito delle attività di protezione civile e forestale.

Art. 2 - Giorni consentiti per l'accensione

- l'accensione di sterpaglie e residui vegetali è consentita esclusivamente nei seguenti giorni della settimana:
 - lunedì
 - mercoledì
 - giovedì
- è fatto divieto assoluto di procedere all'accensione in tutti gli altri giorni della settimana (martedì, venerdì, sabato e domenica);
- è altresì fatto divieto assoluto di procedere all'accensione;
- in tutti i giorni festivi di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modifiche



Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

e integrazioni e nelle viglie di festività.

Art. 3 - Orari consentiti per l'accensione

- l'accensione di sterpaglie e residui vegetali è consentita esclusivamente nella fascia oraria compresa tra l'alba e le ore 8:00 del mattino;
- ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "*alba*" si intende l'orario del sorgere del sole secondo il calendario astronomico ufficiale.
- è fatto divieto assoluto di accendere sterpaglie e residui vegetali al di fuori della fascia oraria indicata al comma 1.

Art. 4 - Divieti

è fatto divieto di:

- a) accendere sterpaglie e residui vegetali in giorni diversi da quelli indicati all'art. 2, comma 1, nonché nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 2, comma 3;
- b) accendere sterpaglie e residui vegetali in orari diversi da quelli indicati all'art. 3;
- c) abbandonare il fuoco incustodito durante la combustione;
- d) procedere all'accensione in condizioni meteorologiche di forte vento, particolare siccità o in presenza di condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli;
- e) accendere sterpaglie e residui vegetali in prossimità di edifici, abitazioni, strade, boschi, aree boschive e aree a rischio di propagazione del fuoco;
- f) bruciare rifiuti di qualsiasi genere, compresi materiali plastici, gomme, scarti edilizi, rifiuti urbani e assimilati o qualsiasi materiale non classificabile come residuo vegetale naturale;
- g) superare il limite di tre metri steri per ettaro di materiale bruciato in una giornata, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006;
- h) procedere all'accensione nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschive dichiarati dalla Regione Campania.

Art. 5 - Prescrizioni di sicurezza

chi procede all'accensione di sterpaglie e residui vegetali è tenuto a:

- g) adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione del fuoco e la produzione di fumo eccessivo in direzione di centri abitati o di strade;
- h) mantenere costante e diretta sorveglianza sul fuoco dall'accensione fino alla sua completa estinzione;
- i) dotarsi di adeguati mezzi di estinzione (acqua, terra, estintori) in quantità sufficiente a fronteggiare eventuali principi di incendio;
- j) procedere allo spegnimento completo e definitivo prima di allontanarsi dal luogo, assicurandosi che non vi siano braci residue;
- k) rispettare le distanze minime di sicurezza da edifici, abitazioni, strade pubbliche, boschi e altre proprietà, in conformità alle norme di prevenzione incendi;



Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

- l) limitare l'accensione a piccoli cumuli progressivi, evitando di accumulare grandi quantità di materiale prima dell'accensione;
- g) astenersi dall'accensione in presenza di vento o di condizioni meteorologiche che possano favorire la propagazione incontrollata delle fiamme o del fumo.

Art. 6 - Poteri di sospensione e divieto temporaneo

- il Sindaco, con propria ordinanza contingibile e urgente, può in qualsiasi momento sospendere, differire o vietare temporaneamente la combustione di materiale vegetale all'aperto, in attuazione della facoltà prevista dall'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, quando:
 - a) sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;
 - b) sussistono condizioni di particolare siccità o di elevato rischio di incendi boschivi;
 - c) si registrano elevati livelli di polveri sottili (PM10) o altre condizioni di criticità della qualità dell'aria;
 - d) da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.
- i divieti temporanei adottati ai sensi del comma 1 sono comunicati alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale del Comune e con ogni altro mezzo idoneo a garantirne la massima diffusione.

Art. 7 - Sanzioni

- la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- in caso di violazione dell'art. 4, comma 1, lett. f), relativa all'abbruciamento di rifiuti, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 255, 256-bis e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, prevenzione incendi, pubblica sicurezza e gestione dei rifiuti, nonché l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati a terzi;
- in caso di incendio o di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, il trasgressore è tenuto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute per l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di ogni altro ente intervenuto.

Art. 8 - Vigilanza

- la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata alla Polizia Municipale del Comune di Conca dei Marini, ai Carabinieri Forestali e a tutti gli altri organi di polizia giudiziaria e amministrativa competenti per territorio.
- i soggetti di cui al comma 1 provvedono all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7.



Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Art. 9 - Efficacia e vigenza

- la presente ordinanza ha carattere permanente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- la presente ordinanza resta in vigore fino a eventuale revoca o modifica disposta con successivo provvedimento sindacale.

Art. 10 - Pubblicità

- la presente ordinanza è:
 - pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;
 - pubblicata sul sito Internet istituzionale del Comune nella sezione dedicata;
 - trasmessa alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali e alla Protezione Civile comunale per la vigilanza sull'osservanza;
 - trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) per conoscenza;
 - portata a conoscenza della cittadinanza con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Dalla Residenza Municipale, li 18.05.2026

Il Sindaco

avv. Pasquale Buonocore

(documento informatico sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

